



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

Provincia di Brescia

Monticelli Brusati, li 29.09.2026
Protocollo n. 7525

ORDINANZA N. 36/2026

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ – Interdizione temporanea della circolazione lungo la strada comunale di collegamento tra la frazione Gaina di Monticelli Brusati e il Comune di Polaveno, in corrispondenza della rete paramassi posta a monte della sede stradale.

IL SINDACO

Premesso che:

- lungo la strada comunale che collega la frazione Gaina del Comune di Monticelli Brusati con il Comune di Polaveno, in corrispondenza di un tratto caratterizzato dalla presenza di una barriera/rete paramassi posta a monte della sede stradale, è stata rilevata la presenza di massi di grosse dimensioni tratti dalla predetta opera di protezione;
- allo stato attuale non sono disponibili elementi tecnici sufficienti per accertare le effettive condizioni di integrità, stabilità e capacità residua di contenimento della rete paramassi, né è possibile escludere la presenza, a monte della stessa, di ulteriori elementi lapidei potenzialmente instabili e suscettibili di distacco;
- la situazione sopra descritta determina una condizione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, considerata la possibile presenza di ulteriori massi o materiale instabile e l'incertezza circa la capacità della rete paramassi di assolvere alla propria funzione di protezione;
- nelle more dell'esecuzione di un sopralluogo e di una verifica tecnica da parte di personale qualificato, nonché dell'adozione degli eventuali interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza, non risulta possibile escludere il rischio di ulteriori distacchi di materiale roccioso con possibile interessamento della sede stradale;

Considerato che:

- la strada interessata costituisce viabilità comunale e il suo utilizzo comporta il transito di veicoli e, ove consentito, di pedoni e altri utenti della strada;
- sussiste pertanto la necessità di adottare, in via cautelativa e temporanea, provvedimenti idonei a prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità degli utenti della strada;
- la situazione rappresentata presenta carattere di **contingibilità e urgenza**, in relazione alla necessità di intervenire tempestivamente a tutela della pubblica incolumità, non essendo al momento disponibili elementi tecnici tali da consentire di escludere il rischio di ulteriori distacchi;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente disporre, in via precauzionale e fino all'esecuzione delle necessarie verifiche tecniche e all'adozione degli eventuali interventi di messa in sicurezza, la sospensione della circolazione nel tratto di strada interessato;

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in materia di provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per quanto applicabile;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di esecuzione;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **L'immediata interdizione al transito veicolare e pedonale**, fino a nuova disposizione, del tratto della strada comunale di collegamento tra la frazione Gaina di Monticelli Brusati e il Comune di Polaveno, in corrispondenza della rete paramassi posta a monte della sede stradale e, più precisamente, nel tratto in corrispondenza dell'area catastalmente identificata al FG 3 mapp. 94;
2. **L'installazione e il mantenimento**, a cura degli uffici comunali competenti, della necessaria segnaletica stradale e delle barriere fisiche di interdizione, idonee a impedire l'accesso al tratto interessato, assicurando altresì adeguata informazione agli utenti della strada.
3. **Di procedere con la massima urgenza** all'esecuzione di sopralluogo e verifica delle condizioni di stabilità del versante e della rete paramassi, mediante personale tecnico competente e/o professionista qualificato, al fine di accertare:
 - le condizioni statiche e di integrità della rete paramassi;
 - la capacità residua dell'opera di contenere eventuali ulteriori distacchi;
 - la presenza di ulteriori massi o elementi rocciosi potenzialmente instabili;
 - l'eventuale necessità di interventi di disaggio, rimozione del materiale, ripristino o sostituzione della rete e/o di ulteriori opere di messa in sicurezza;
 - le condizioni necessarie per poter procedere alla successiva riapertura della strada in condizioni di sicurezza.
4. La riapertura della strada sarà disposta solo a seguito dell'accertamento delle condizioni di sicurezza, mediante apposito provvedimento, sulla base degli esiti delle verifiche tecniche e degli eventuali interventi di messa in sicurezza eseguiti.
5. La presente ordinanza ha efficacia immediata dalla sua pubblicazione e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle condizioni di pericolo e comunque fino a revoca o sostituzione con altro provvedimento.

Dispone altresì di trasmettere copia della presente ordinanza, per quanto di competenza, a:

- Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monticelli Brusati;
- Comando di Polizia Locale del Comune di Monticelli Brusati;
- Stazione dei Carabinieri competente per territorio;
- Comune di Polaveno;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune e attraverso gli ulteriori canali istituzionali ritenuti opportuni;
- di incaricare gli uffici comunali competenti dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione degli eventuali ulteriori atti necessari.

COMUNICA

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., contro la presente Ordinanza è ammesso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Legge 06/12/1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO
(Ugo Buffoli)
(documento firmato digitalmente)